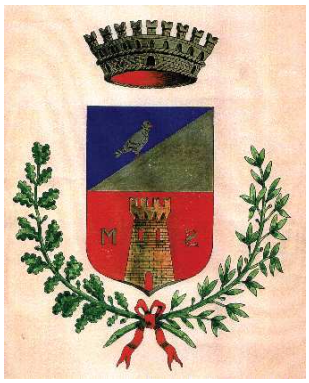

COMUNE DI TORRE BOLDONE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA PER LA SALVAGUARDIA DEL DECORO CITTADINO E DELLA SICUREZZA DEGLI ABITANTI

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2006)

Articolo 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività che influiscono sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni e di garantire livelli accettabili di qualità della vita, oltre a una più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 267/00 compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, e per preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento sono integrate dalla normativa regionale in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria compete al corpo di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento; a tal fine, in applicazione della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17 comma 134), i componenti il Corpo di Polizia Locale svolgono il proprio servizio, armati, secondo la disciplina di dettaglio definita in apposito regolamento.

Articolo 2 Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, primo comma, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela, fruizione e sicurezza del territorio e della convivenza urbana.

1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, devono essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale mediante apposita ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti di Polizia Urbana possono emanare ordini verbali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
2. Quando nel presente testo ricorre il termine "regolamento" senza alcuna ulteriore specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato, in generale, bene comune tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
   a. il suolo di dominio pubblico, oltre a quello di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita (nei modi e nei termini di legge), nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
   b. il verde pubblico in genere;
   c. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
   d. gli impianti e le strutture di uso comune collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.

3. Per l'utilizzo di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzo dei beni comuni è sempre subordinato a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo **4** Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, e gli altri funzionari incaricati indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento di violazioni a disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Articolo **5** Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento, ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana, sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie, secondo procedimento ed importi stabiliti dal titolo III.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie, dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme al Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative (pecuniaria ed accessoria) per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino dei beni stessi.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore (o l'eventuale obbligato in solido presente) siano residenti all'estero.
5. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria grava su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 6 Prerogative dell'Amministrazione Comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità comunale può far collocare, a carattere sia temporaneo che permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, telecamere a circuito chiuso, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in aderenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione - o il danneggiamento abusivo - degli impianti installati a norma del comma precedente è soggetto alle sanzioni previste per il successivo articolo 7, il comportamento ostativo da parte del proprietario dell'edificio è punito a norma del presente regolamento, fino a che non sfoci in resistenza alla forza pubblica.

Articolo 7 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città, è vietato:
   a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di specifica autorizzazione;
   b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
   c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per i giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
   d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
   e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica, nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
   f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle vie e piazze pedonalizzate e sotto i portici, salvo che le attività siano state preventivamente autorizzate;
   g. danneggiare, oscurare, limitare o compromettere l'utilizzo o inserirsi abusivamente, anche attraverso sistemi software o hardware, in impianti informatici e tecnologici destinati ad una pubblica funzione o servizio;
   h. affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati o praticare il lancio di volantini e simili;
   i. accendere razzi o altri fuochi artificiali senza apposita autorizzazione di polizia;
   j. spostare, manomettere, rompere o usare in modo improprio i contenitori dei rifiuti;
   k. accendere fuochi e falò, dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi tipo di materiale;
   l. effettuare scarichi incontrollati in acque superficiali o fognature.
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo III, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente Regolamento o da diversa norma di legge, nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L. 689/81.

3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo III, si applica, fin dalla prima violazione, la sanzione amministrativa accessoria relativa al ripristino dello stato dei luoghi o dei manufatti, ove questi ne risultino alterati. In caso di violazioni ad autorizzazioni rilasciate fin dalla prima violazione, l'autorità comunale potrà disporre la sospensione dell'autorizzazione stessa e nei casi previsti la revoca.

Articolo 8 Pulizia ed igiene: obblighi

1. E' fatto obbligo di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il corretto deposito dei rifiuti.
3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

Articolo 9 Pulizia ed igiene: divieti

A tutela dell'igiene pubblica è vietato:

a. ammassare ai lati delle case e innanzi alle medesime oggetti di qualsiasi tipo, in quanto gli stessi possono comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti;
b. compiere atti o esporre in luogo pubblico, o in vista dello stesso, cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o disagio alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio, ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria; soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
d. procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, provocando insudiciamento delle aree sottostanti;
f. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
g. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade, materiali, grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, nonché prodotti o materiali che per la loro tipologia rientrino negli estremi della violazione di specifiche leggi in materia ambientale;
h. compiere operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico non predisposte per tali operazioni;
i. gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento della pubblica strada;
j. campeggiare o sostare fuori dagli spazi autorizzati. Oltre a quanto previsto dal titolo IV del presente regolamento, la presente violazione comporta la rimozione coatta dei veicoli.
k. Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo in conseguenza di situazioni eccezionali, ed a condizione che gli stessi vengano rimossi nel più breve tempo possibile; questo con esclusione degli spazi appositamente creati per la raccolta differenziata;

l. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico, o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.

Articolo 10 Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani devono essere raccolti in appositi contenitori, come prescritto dal Comune per ogni tipo di rifiuto da conferire.
2. L'autorità comunale determina con proprio provvedimento:
   a. metodo di raccolta;
   b. localizzazione dei siti di raccolta;
   c. giorni di conferimento dei rifiuti selezionati;
   d. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.
3. E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie. Tali recipienti possono essere collocati presso gli accessi degli edifici a partire dalle ore 20 della sera precedente il ritiro da parte degli incaricati di detto servizio.
4. E' vietato l'abbandono di rifiuti sul territorio e ogni comportamento che violi le disposizioni contenute nei precedenti comma 2 e 3.

Articolo 11 Sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che, per scivolamento oltre il filo di grondaie, balconi, terrazzi o altre sporgenze possono cadere su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si rende necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale. Sarà in ogni caso da evitare lo spargimento di acqua che possa congelare.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.
7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, nonché ai proprietari, amministratori e conduttori di immobili, di rimuovere la neve dal tratto di marciapiede sul quale l'esercizio o lo stabile prospetta o dal quale si accede.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 12 Trasporto di materiali

1. Il trasporto di materiali di facile dispersione, come ad esempio sabbia, calcina, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, carta e plastica, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose, o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico deve essere adeguatamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre al pagamento della sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste devono essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno movimentato le merci od oggetti.
4. Va altresì evitato lo spargimento di fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli.
5. E' vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi (come falci, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili) che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.
6. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o con idoneo mezzo predisposto per evitare la caduta del carico.
7. E' vietato far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti che possono danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Articolo 13 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione; essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge e alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili. Inoltre, piante e siepi prospicienti le pubbliche vie non devono ostacolare il passaggio di veicoli e persone, e pertanto devono essere regolarmente potate.
2. I proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colorimento delle facciate ogni qualvolta occorra.
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o di piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nell'esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza, ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio; gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma del regolamento.
4. In tutti gli edifici i camini e le altre fonti di riscaldamento devono essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripulibili. Inoltre, le canne dei camini e le sorgenti di fumo non devono creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinamenti emessi.
5. I proprietari di immobili in disuso sono tenuti a realizzare tutte le opere di manutenzione necessarie per mantenerli in condizioni di decoro e per evitare che si creino condizioni di pericolo per i cittadini. Inoltre, i proprietari degli edifici disabitati devono provvedere

affinché gli stessi siano opportunamente sigillati per evitare pericoli di qualsiasi natura per i cittadini e insediamenti abusivi negli edifici stessi, di cui saranno ritenuti responsabili.

6. Affinché l'installazione delle antenne paraboliche, atte alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi via satellite, abbia un impatto visivo e ambientale minimo, vengono definiti i seguenti criteri di collocazione degli impianti, validi per gli immobili su tutto il territorio comunale, anche in ottemperanza alla Legge 249 del 31 Luglio 1997, art. 3, comma 13:
   a. tutti i proprietari o possessori di immobili, esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono installare impianti satellitari devono dotarsi di antenne collettive centralizzate;
   b. le parabole, i convertitori e i relativi supporti devono avere, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con l'ambiente nel quale vengono inseriti;
   c. in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole, vanno posizionate sul tetto nel lato considerato "interno o verso il cortile";
   d. per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente regolamento, valgono le seguenti norme:
      - le antenne installate sui balconi e/o sulle facciate degli edifici devono essere rimosse entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e adeguate alle norme previste ai punti a, b, c;
      - il proprietario o possessore di impianto di ricezione di programmi satellitari, o l'amministratore del condominio, per le antenne collettive, devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione che attesti che l'installazione è precedente all'approvazione del presente regolamento. La fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione costituisce, comunque, prova dell'installazione pregressa.

Articolo 14 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. E' vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste vanno pulite e mantenute costantemente in buono stato e non devono in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.
3. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate tende con colori e caratteristiche disomogenee fra loro.
4. La collocazione di tende in materiale plastico trasparente o di qualsivoglia colore sulle facciate, non è comunque consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
5. E' vietato, fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Articolo 15 Decoro del verde pubblico: obblighi e divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
   a. cogliere erbe e fiori;
   b. salire sugli alberi;
   c. danneggiare la vegetazione;
   d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
   e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
   f. calpestare le aiuole;

g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dall'autorità comunale;
h. condurre a pascolo gli animali;
i. introdurre ciclomotori, motoveicoli e veicoli, in assenza di appositi spazi.

Articolo 16 Decoro del verde privato: obblighi e divieti

1. Ai proprietari di terreni e giardini, anche se allo stato inutilizzati, è fatto obbligo di effettuare potature di siepi e piante e taglio dell'erba al fine di mantenere una situazione di decoro ed evitare che possano crearsi condizioni di pericolo per i cittadini a causa dell'innescarsi di incendi derivanti dall'addensarsi di arbusti ed erbacce e/o dell'insorgere di colonie di animali pericolosi o velenosi.
2. In conformità a quanto stabilito dal Codice Stradale, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, siano presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami affinché sia sempre evitata ogni situazione che possa compromettere o costituire pericolo per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Inoltre, è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I pozzi, le cisterne e le fontane devono avere le bocche munite di sportello ordinariamente chiuso e le sponde di parapetto o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.
4. E' vietato costruire baracche, ricoveri per animali e recinzioni precarie con materiali di risulta. E' vietata altresì, salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Articolo 17 Gli animali e la tutela dell'igiene

1. E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D. lgs 285/92, animali da soma o da tiro, animali destinati alla macellazione e animali esotici che possano costituire pericolo per i cittadini (serpenti, felini e animali carnivori o velenosi in genere).
2. E' vietato mantenere sulla pubblica via, o in aree private di natura condominiale, animali da cortile.
3. E' vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità.
4. In ogni caso il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli animali stessi e delle aree in cui vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica e di evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Articolo 18 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione a quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, promuove e disciplina il controllo del randagismo onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune esercita le funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.
3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale e condominiale.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via ovvero nelle aree condominiali, i cani di qualsiasi razza è fatto obbligo ai conduttori di mantenerli al guinzaglio e, per le razze previste, il cane deve essere dotato di museruola adeguatamente posizionata.
5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini e giardini è vietata la detenzione di animali qualora questi possano recare disturbo, specialmente dalle ore 22 alle ore 8 alla pubblica o privata quiete.
6. Gli organi addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica o privata. Ove la diffida non sia rispettata, l'animale temporaneamente è posto sotto custodia, a cura delle associazioni animaliste o dei gestori degli appositi rifugi, a spese del trasgressore.
7. I medici veterinari, private o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono invitati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza; in detta segnalazione devono essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati

Articolo 19 Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi e con le modalità previste dai commi 6 e 9 dell'art. 2 Legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale.
3. E' vietato far partecipare cani e qualsiasi altro animale a combattimenti.
4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
5. Sono considerati maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinari attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
6. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione.
7. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazioni e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Articolo 20 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. E' vietato l'ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali e nelle aree pubbliche ove è esposta l'apposita segnaletica. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere alla raccolta.
3. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'Autorità comunale più particolari e specifiche disposizioni anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 21 Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere situate nelle zone appositamente assegnate agli stabilimenti industriali ed artigianali dal Piano di Governo del Territorio.
2. Con riguardo agli esercizi in attività insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D. Lgs. 285/92, le attività rumorose possono essere svolte solo nei giorni feriali dalle ore 7 fino alle ore 19, mentre è vietata l'emissione di fumi e/o vapori che rechino danno o molestia alle persone che abitano nelle vicinanze.
3. E' vietata la sosta, sia su aree pubbliche che private, di veicoli con motore acceso.
4. I servizi preposti a norma di legge accertano la natura dei rumori e delle emissioni in atmosfera, e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla loro eliminazione.
5. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete e della corretta vivibilità delle civili abitazioni, l'Autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'attività industriale responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Articolo 22 Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o intrattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o intrattenimenti, tanto in luogo pubblico o aperto al pubblico che privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 23 e le ore 8, quando vige l'ora solare, e tra le 24 e le 8, quando vige l'ora legale.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 23 Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1 Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.

2 Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.

3 Il divieto all'uso delle apparecchiature, di cui al primo comma, non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori possono essere svolti nei soli giorni feriali dalle ore 7 alle 19, ad eccezione dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

4 Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 7, salvo la totale in sonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

5 Gli Agenti di Polizia Locale vigilano sul rispetto della quiete pubblica e privata e, oltre a contestare la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, diffidano il o i soggetti che causano disturbo dal proseguire in tale comportamento, pena l'inasprimento della sanzione amministrativa o la denuncia all'autorità giudiziaria.

Articolo 24 Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale d'allarme non superi la durata complessiva di tre minuti anche se intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può in alcun caso superare i dieci minuti.

Articolo 25 Trasporto di prodotti rumorosi e/o pericolosi

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore o pericolo va eseguito adottando tutte le cautele idonee a ridurne l'emissione ed è vietato dalle ore 22 alle ore 8.

Articolo 26 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento attiene a tutti gli organi competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e in via prioritaria al personale di Polizia Locale.
2. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
   a. su iniziativa del personale di Polizia Locale;
   b. su richiesta dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
   c. su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
   d. su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
3. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente Regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del responsabile competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva così determinate:
   a. obbligo di sospensione immediata dell'attività;
   b. rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
   c. sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
   d. chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
4. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
5. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia all'Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 27 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/81 ed è assoggettata alle sue procedure.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è sempre ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria:
   a. in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;
   b. nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

   Ferma restando l'osservanza nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della Legge 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, dalla Legge regionale n. 3/2001, nonché dell'art. 3 comma 5 del D. lgs. 267/00.

3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi (entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione) nonché ad irrogare definitivamente, con ordinanza-ingiunzione, la sanzione è il Responsabile di Settore al cui settore fa capo la materia di Polizia Amministrativa.

Articolo 28 Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite nella cifra massima prevista; quando queste siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del Responsabile del settore Polizia Amministrativa, è disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi ad una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della Legge 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni alla medesima disposizione e quelle a disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 29 Importi delle sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento o di ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa così determinata:

   - *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 a € 240,00
   - *violazione ai precetti contenuti nell'art. 7 lett. K, l,:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
   - *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00
   - *violazione ai precetti contenuti nell'art. 10:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
   - *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
   - *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00
   - *violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V:*
     sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00

Articolo 30 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni. Il presente regolamento integra, ma non sostituisce, tutte le norme comprese negli altri regolamenti comunali.